



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale

Via Molino Vecchio, 19 - 20064 Gorgonzola
Tel. 02.9513125 – Fax 02.95138843

e.mail: miic8e600b@istruzione.it - miic8e600b@pec.istruzione.it - www.icmolinovecchio.gov.it

C.F. 83505310157 – C.M. MIIC8E600B

Codice Univoco per fatturazione elettronica: UFJ2IE

Gorgonzola, 29/04/2019

CIG: ZDA27C9A81

CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- ANNO 2019

Tra

L'Istituto Comprensivo "Molino Vecchio di Gorgonzola" con sede legale a Gorgonzola via Molino Vecchio, 19, nella persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Michelina Matera, d'ora innanzi "Istituto" c.f.: 8350531057

E

La società Medicina & Lavoro Srl, via Michelangelo Buonarroti, 50, 20093 Cologno Monzese (Mi), P.I: 03524410960, rappresentata legalmente da Salvatore Rinaldi domiciliato per la sua carica presso la sede sociale.

PREMESSO

- Che l' Istituto, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- Che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un Medico Competente, in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D. Lgs. 81/08;
- Che l'Istituto ha indetto il bando di gara per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente per l'esercizio di sorveglianza sanitaria, prot. 1597/4.1.p del 28/03/2019.
- Che Medicina & Lavoro è risultato aggiudicatario del bando per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dell'Istituto;
- Che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale docente, amministrativo e ausiliario è sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse e quanto previsto dal bando sono da considerarsi parte integrante del presente contratto;

Art. 2

L'Istituto incarica Medicina & Lavoro a svolgere la funzione di Medico Competente, che dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge;

Art. 3

Obblighi del Medico Competente

L'opera del Medico Competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art. 25 e 41 del D. Lgs. 81/08, ed in particolare egli elaborerà un piano di sorveglianza sanitaria indicando le visite e gli esami previsti con relative scadenze e provvederà allo svolgimento degli stessi con le modalità concordate con il Dirigente Scolastico e precisamente:

- **Collaborare** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazioni dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavoro ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collaborare in oltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale.
- **Programmare ed effettuare** la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- **Informare** per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
- **Istituire**, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003;
- **Consegnare**, al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- **Inviare** all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. N. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali);
- **Fornire** informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- **Informare** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e a richiesta dello stesso rilasciare copia della documentazione sanitaria.
- **Comunicare** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- **Visitare** gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi;
- **Partecipare** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- **Partecipare** alla riunione periodica annuale del R. S. P. P.
- **a custodire**, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio

Art. 4

Obblighi dell'Istituto

L'Istituto per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al Medico Competente gli elenchi del personale esposto ai rischi professionali ed ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire al medico Competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D. Lgs. 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- f) ad assistere, direttamente e o tramite RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il Medico Competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- g) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il Medico competente con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo;
- h) a fornire con tempestività al Medico Competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- i) ad informare il Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- j) ad informare il Medico Competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 5

Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di Medico Competente si intende riferito alla sede dell'Istituto Comprensivo Molino Vecchio, via Molino Vecchio, 19 - Gorgonzola (MI).

Il Medico Competente svolgerà la sua attività nei giorni, nelle ore e nel luogo che saranno concordati con l'Istituto, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D. Lgs. 81/08.

Il Medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il Medico Competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'Istituto.

USCITE PER ACCERTAMENTI

Per il personale della scuola dell'infanzia

- Visita medica da effettuarsi con periodicità a norma di legge.

Le visite mediche potranno essere integrate, a giudizio del Medico Competente, con accertamenti di laboratorio, mirati alla valutazione del rischio biologico, riservati al personale a diretto contatto con i bambini.

Per i collaboratori scolastici

- Visita medica da effettuarsi con periodicità a norma di legge.

Per il personale amministrativo e di segreteria esposto a videoterminale

- Visita medica;
- Visiotest.

L'esecuzione della visita medica e del controllo di visiotest avviene, secondo le scadenze previste dalle normative vigenti.

Art. 6

Compensi

Per l'attività svolta dal Medico Competente sarà corrisposto il compenso come da offerta economica, per ogni tipo di prestazione, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica, al termine dell'incarico.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi del decreto n. 55 del 03/04/2013 de Ministero dell'Economia e delle finanze “ trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche” a partire dal 06/06/2014 i fornitori di beni e servizi dovranno produrre nei confronti della pubblica amministrazione solo fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. In riferimento a tale disposizione si comunica il codice univoco attribuito a questa amministrazione scolastica: **UFJ2IE**

Art. 7

Durata

Il presente contratto avrà durata di un anno a partire dal 29/04/2019 al 28/04/2020. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8

L'Istituto in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguito.

Il Medico competente può recedere il contratto dando disdetta motivata per iscritto.

Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

Art. 9

Quanto non è espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano.

Art. 10

L'Istituto Comprensivo Molino Vecchio fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di Legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso.

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà di accedervi.

In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il professionista è delegato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.). E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il professionista è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto.

Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il professionista è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio dell'Istituto Comprensivo Molino Vecchio di Gorgonzola.

Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Il professionista si impegna all'osservanza del dovere di segretezza in ordine alle notizie che potrà apprendere in ragione dell'incarico.

A tal proposito il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico prof.ssa. Michelina Matera.

Il rappresentante legale
Società Medicina & Lavoro Srl
dott. Salvatore Rinaldi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michelina Matera